

Codice A1419A

D.D. 3 maggio 2022, n. 740

"ASAI - Associazione di Animazione Interculturale OdV"" siglabile "ASAI OdV", con sede in Torino (TO). Approvazione del nuovo Statuto.



ATTO DD 740/A1419A/2022

DEL 03/05/2022

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1400A - SANITA' E WELFARE**

A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilita' sociale

OGGETTO: "ASAI - Associazione di Animazione Interculturale OdV"" siglabile "ASAI OdV", con sede in Torino (TO). Approvazione del nuovo Statuto.

Premesso che:

con nota del 23.04.2021, acquisita al prot. n. 22264 del 26.04.2021, la "Associazione Animazione Interculturale" siglabile "ASAI", C.F. 97626060012, con sede in Torino (TO), Via Sant'Anselmo n. 27/E, ha inoltrato il verbale di approvazione del nuovo Statuto;

a seguito della comunicazione di cui alla nota prot. n. 928 del 12.01.2022, attraverso cui Regione Piemonte invitava l'Associazione a presentare formale istanza per l'approvazione del nuovo Statuto e la documentazione afferente le variazioni dell'organo amministrativo, la stessa, con nota acquisita al prot. n. 5017 del 09.02.2022, ha provveduto a inoltrare l'istanza e ha riscontrato parzialmente alla richiesta di integrazioni documentali;

l'Associazione medesima risulta essere stata iscritta in data 23.12.2011 presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private della Regione Piemonte al n. 1055;

l'Assemblea dei Soci ha deliberato la modifica dello Statuto, al fine di adeguarlo a quanto dispone il D.Lgs. n.117/2017 – Codice del Terzo Settore, come da atto a rogito del Dott. Riccardo Cinque, notaio in Torino, rep. n. 37959 del 26.03.2021, registrato presso l'Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate di Torino I in data 01.04.2021 al n. 16335;

l'Assemblea ha altresì deliberato di mutare la denominazione dell'Associazione in "ASAI – Associazione di Animazione Interculturale OdV" siglabile in "ASAI OdV";

vista la nota prot. n. 7197 del 23.02.2022, con cui veniva sollecitato l'inoltro delle restanti

integrazioni documentali riguardanti l'aggiornamento dell'organo amministrativo, riscontrata con nota prot. n. 10577 del 18.03.2022 e nota prot. n. 15974 del 28.04.2022;

vista la D.D. n. 940/A1419A/2021 del 28.06.2021, con la quale la Direzione Sanità e Welfare – Settore Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale – ha preso atto degli adeguamenti statutari della predetta Associazione, per quanto attiene all'iscrizione presso il Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;

considerato che la denominazione dell'Associazione in oggetto sarà automaticamente integrata dall'acronimo "ETS" (Ente del Terzo Settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione della stessa presso Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.);

attestato l'avvenuto rispetto del termine per la conclusione del procedimento amministrativo, stabilito in n. 120 giorni, ai sensi della D.G.R. n. 1- 3615 del 31.07.2001;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, art. 4-6 dell'allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

vista la D.G.R. n. 39 - 2648 del 02.04.2001 con cui è stato istituito il Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private;

visto il D.P.R. n. 361/2000;

visto il Titolo II del Libro I del Codice Civile;

visto l'art. 14 e segg. del D.P.R. n. 616/77;

visto il D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.;

tutto ciò premesso

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 29/93;
- artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/08;
- D.G.R. n. 1 - 3615 del 31/07/2001 avente ad oggetto la semplificazione dei procedimenti relativi alle Persone Giuridiche Private.

DETERMINA

Di autorizzare l'iscrizione, al numero 1055 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private, del nuovo Statuto dell'Associazione "ASAI – Associazione di Animazione Interculturale OdV" siglabile in "ASAI OdV", prevedendo inoltre che, allorquando avverrà l'iscrizione presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.), di cui al D.Lgs. n. 117/2017, la denominazione della stessa sarà integrata dall'acronimo "ETS". Lo Statuto dell'Associazione è allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi

dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013, non è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, Sezione Amministrazione Trasparente, in quanto non comporta impegno di spesa.

LA DIRIGENTE (A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie,
minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale)
Firmato digitalmente da Antonella Caprioglio

Allegato



Statuto dell'Organizzazione di Volontariato

“ASAI - ASsociazione di Animazione Interculturale ODV”ETS^u

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

1. È costituita, conformemente alla Carta Costituzionale, al **Codice Civile**, al D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 “**Codice del Terzo Settore**” e ss. mm .ii. (d’ora in avanti anche **Codice**), e il D.P.R. 361/2000 l’Organizzazione di Volontariato denominata:

“**ASAI - ASsociazione di Animazione Interculturale ODV - ETS**”

siglabile “**ASAI ODV ETS**” (d’ora in avanti anche **ODV**).

In conseguenza dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, da istituirsi ai sensi del D. Lgs.117/2017 l’associazione avrà l’obbligo di inserire l’acronimo “ETS” o la locuzione “Ente del Terzo Settore” nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico; fino a tale momento l’associazione manterrà la denominazione “ASAI - ASsociazione di Animazione Interculturale ODV” siglabile “ASAI ODV”.

2. L’Associazione ha sede legale nel Comune di Torino. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all’interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l’organizzazione è iscritta.

Nei modi di legge, l’Associazione potrà istituire e sopprimere sedi secondarie all’interno del territorio della Regione Piemonte.

3. L’Associazione opera nell’ambito territoriale di Torino e della Regione Piemonte.

4. La durata dell’ODV è illimitata salvo scioglimento deliberato dall’Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista dall’articolo 11.

Francesco Caligaris



Art. 2

Scopi e finalità

1. L'ODV è apolitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale si prefigge lo scopo di:
 - a) promuovere l'intercultura come risorsa di coesione sociale e partecipazione attiva e responsabile, anche attraverso percorsi educativi e formativi;
 - b) prevenire il disagio, la dispersione scolastica e i fenomeni di bullismo, cyberbullismo;
 - c) contrastare la povertà educativa in tutte le sue forme, con particolare riferimento ai minori, ai giovani e ai nuclei familiari;
 - d) favorire le politiche attive del lavoro con particolare attenzione ai giovani e alle donne;
 - e) promuovere percorsi di inclusione sociale e cittadinanza attiva, anche attraverso il coinvolgimento delle diverse risorse dei quartieri in cui opera;
 - f) promuovere il protagonismo giovanile, anche attraverso attività di volontariato, *peer education* e *peer tutoring*;
 - g) favorire lo sviluppo e il rafforzamento dei legami sociali e della coesione sociale all'interno delle comunità;
 - h) valorizzare l'intergenerazionalità, come risorsa nei diversi percorsi;
 - i) contrastare ogni forma di discriminazione, promuovendo politiche e azioni concrete nell'ottica delle pari opportunità per tutti.

Art. 3

Attività

1. Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'ODV si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni, di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:
 - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5 lett. d) del Codice);
 - formazione universitaria e post-universitaria (art. 5 lett. g) del Codice);
-



- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice (art. 5 lett. i) del Codice);
- radiodiffusione sonora a carattere comunitario ai sensi dell'art. 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223 e successive modificazioni (art. 5 lett. j) del Codice);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (art. 5 lett. l) del Codice);
- servizi finalizzati all'inserimento e al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n.106; (art. 5 lett. p) del Codice);
- alloggio sociale, ai sensi del Decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi e lavorativi (art. 5 lett. q) del Codice);
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (art. 5 lett. r) del Codice);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 del Codice (art. 5 lett. u) del Codice);
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (art. 5 lett. v) del Codice);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (art. 5 lett. w) del Codice).

2. Nello specifico, a titolo esemplificativo L'ODV intende svolgere:

Francesco Caligaris



- servizio di informazione, consulenza, formazione orientativa e accompagnamento nella ricerca di lavoro per giovani e adulti in difficoltà;
 - orientamento e riorientamento scolastico, sia rispetto alla scelta della scuola secondaria di secondo grado, che rispetto ai corsi universitari;
 - sostegno scolastico per bambini, ragazzi e giovani delle scuole di ogni ordine e grado;
 - laboratori didattici per minori, giovani e adulti;
 - interventi e laboratori formativi all'interno di corsi universitari, in collaborazione con docenti;
 - corsi di italiano livello base e intermedio, corsi di alfabetizzazione, insegnamento individualizzato della lingua italiana per stranieri (minori, giovani e adulti);
 - laboratori artistici, espressivi, ludici e sportivi per minori, giovani e adulti;
 - tutoraggio personalizzato dei percorsi scolastici;
 - tutoraggio personalizzato all'interno di percorsi di giustizia riparativa in ambito penale minorile e per adulti, anche nell'ambito di "messe alla prova";
 - attivazione e tutoraggio personalizzato di esperienze di borse formazione lavoro rivolte a minori (in obbligo formativo) e giovani adulti;
 - percorsi di sensibilizzazione e approfondimento sul tema del bullismo e del cyberbullismo, in particolare rivolti agli insegnanti e alle classi delle scuole secondarie di primo e secondo grado;
 - organizzazione di seminari, incontri, convegni, laboratori sulla gestione dei conflitti e sulla giustizia riparativa;
 - sportello di orientamento al lavoro e sostegno nelle pratiche necessarie alla regolarizzazione e alla presentazione della domanda di asilo per cittadini di Paesi terzi;
 - partecipazione alle campagne di raccolta e distribuzione di generi di prima necessità (ivi compresi dispositivi informatici per la didattica) a beneficio delle fasce della popolazione più bisognose;
 - sportello di accoglienza e raccolta di segnalazioni e denunce contro ogni forma di discriminazione, anche mediante l'adesione alla rete contro le discriminazioni della città metropolitana di Torino;
 - corsi di informatica per minori, giovani e adulti;
-



- laboratorio teatrale di comunità permanente per minori, giovani e adulti;
 - eventi comunitari e feste di quartiere;
 - accoglienza alloggiativa di persone in situazione di fragilità (in particolare cittadini di paesi terzi, minori stranieri non accompagnati) anche mediante esperienze di *housing sociale*;
 - gestione di una web radio di comunità;
 - promozione di reti di acquisto solidale.
3. Le attività di cui al paragrafo precedente sono svolte dall'ODV, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.
4. L'ODV, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e ss.m.m.ii. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea degli associati.
5. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.
6. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Organizzazione di volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea degli associati.
7. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 117/2017 e ss.m.m.ii.).

Francesco Caligaris



8. Ogni forma di rapporto economico con l'ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di volontario.
9. L'ODV ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.
10. L'ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, ai sensi dell'art. 33 D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.

Art. 4

Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio è costituito da:
 - a. Beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'ODV;
 - b. Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'ODV;
 - c. Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.
 2. L'ODV trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a. Quote associative e contributi degli aderenti;
 - b. Contributi pubblici e privati o di organismi internazionali;
 - c. Donazioni e lasciti testamentari;
 - d. Rendite patrimoniali;
 - e. Attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.);
 - f. Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'Associazione e riconducibile alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.;
-



- g. Attività “diverse” di cui all’art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. (consentite all’art. 3 paragrafo 4 del presente Statuto, purché siano secondarie e strumentali).
3. L’esercizio sociale dell’ODV ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. e lo sottopone per l’approvazione all’Assemblea degli associati entro il mese di maggio. Il bilancio di esercizio è depositato presso la sede dell’ODV, almeno 15 (quindici) giorni prima dell’Assemblea e può essere consultato da ogni associato.
4. E’ fatto obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
5. E’ fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell’ODV a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5

Associati

1. L’ODV è stata costituita ai sensi del comma 1 dell’art. 32 del Codice.
2. Ai sensi dell’art. 32 D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. il numero degli associati è illimitato. Possono far parte dell’ODV tutte le persone fisiche o le organizzazioni di volontariato in numero non inferiore a sette persone fisiche o tre organizzazioni di volontariato che condividono gli scopi e le finalità dell’organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

Francesco Caligaris

[Handwritten signature]

[Circular official stamp]



3. Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato associate all'ODV.
4. L'adesione all'ODV è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

Art. 6

Criteri di ammissione ed esclusione

1. L'ammissione di un nuovo associato è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. Viene decisa dal Consiglio Direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ente. La richiesta di ammissione di altri Enti del terzo settore o senza scopo di lucro, deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che li rappresenti in seno all'ente stesso. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda.
 2. Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni dalla data della deliberazione, è ammesso ricorso all'Assemblea degli associati.
 3. Il ricorso all'Assemblea degli associati è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
 4. Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro degli associati dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di associato è intrasmissibile.
 5. La qualità di associato si perde:
 - a. per recesso, che può essere esercitato in qualsiasi momento e deve essere comunicato per iscritto all'ODV;
 - b. per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'ODV;
-



- c. per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale per due anni consecutivi, trascorsi 30 giorni dall'eventuale sollecito scritto.

La dichiarazione di recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicata almeno tre mesi prima; in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

6. L'esclusione o la decadenza degli associati è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione o alla dichiarazione di decadenza di un associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
7. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'ODV sia all'esterno per designazione o delega.
8. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ODV.

Art. 7

Diritti e doveri degli associati

1. Tutti gli associati godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ODV ed alla sua attività. In modo particolare:
 - a) Gli associati hanno diritto:
 - di partecipare a tutte le attività promosse dall'ODV, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'ODV;
 - di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo Statuto;

Francesco Caligaris



- di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo, entro le limitazioni imposte dalle direttive sulla privacy.
- b) Gli associati sono obbligati:
- all'osservanza dello Statuto, dell'eventuale Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
 - a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'ODV;
 - al pagamento nei termini della quota associativa annuale stabilita dall'Assemblea degli associati. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

Art. 8

Organi dell'ODV

1. Sono organi dell'ODV:
 - a. L'Assemblea degli associati;
 - b. Il Consiglio Direttivo;
 - c. Il Presidente;
 - d. Il Vicepresidente (qualora nominato);
 - e. Il Tesoriere (qualora nominato);
 - f. L'Organo di controllo (qualora nominato a norma del presente Statuto);
 - g. Il Soggetto incaricato della revisione legale dei conti (qualora nominato a norma del presente Statuto).

Art. 9

Assemblea degli associati




1. L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'ODV, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti gli associati.
2. Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 30 giorni nel libro degli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
3. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di 3 (tre) associati quando l'Associazione abbia meno di 500 (cinquecento) associati e più di 5 (cinque) associati quando l'Associazione abbia più di 500 (cinquecento) associati.

La rappresentanza non può essere conferita a membri dell'organo di amministrazione, dell'Organo di controllo e del Soggetto incaricato della revisione legale, né a dipendenti dell'ODV.

Nelle votazioni si procede mediante alzata di mano o altra deliberazione espressa che sarà scelta di volta in volta dal Presidente dell'Assemblea.

4. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro associato appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.
6. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
7. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con 15 (quindici) giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del gior-

Francesco Caligaris






no, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e dell'eventuale seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.

8. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti gli associati.
9. Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti gli associati anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
10. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'ODV. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 10

Assemblea ordinaria degli associati

1. L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
 2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
 3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 5 (cinque) mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
-



4. L'Assemblea ordinaria:

- a. approva il bilancio ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. e la relazione di attività;
- b. approva i programmi di attività proposti dal Consiglio Direttivo;
- c. elegge tra gli associati i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
- d. nomina e revoca il Soggetto incaricato della revisione legale dei conti, stabilendone l'eventuale compenso nel caso che i revisori siano esterni all'ODV (se previsto);
- e. nomina e revoca l'Organo di controllo (se previsto);
- f. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- g. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e sue variazioni;
- h. ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- i. approva l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- j. delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- k. delibera sull'esclusione dei soci;
- l. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- m. delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
- n. delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'ODV stesso;
- o. determina i limiti di spesa ed i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 paragrafo 6 dello Statuto;
- p. delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 paragrafo 4 del presente Statuto.

Francesca Caligaris



5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese disponibili agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 11

Assemblea straordinaria degli associati

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 9.
2. Per deliberare lo scioglimento dell'ODV e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione.
3. L'Assemblea straordinaria degli associati approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello Statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'ODV con la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza degli associati aventi diritto al voto e con decisione deliberata con il voto favorevole dei tre quarti dei partecipanti (in proprio o per delega) sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 12

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) fino ad un massimo di 9 (nove) consiglieri scelti fra gli associati ovvero indicati tra i propri associati dagli enti associati, che durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili fino a un massimo di 3 (tre) mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.
 2. L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.
-



3. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e l'eventuale Tesoriere.
4. Il Tesoriere (se previsto) cura la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese dell'ODV e in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'ODV; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.
5. In caso di morte, dimissioni o revoca ed esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'Assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
6. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
7. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ODV, entro il massimo stabilito dall'Assemblea degli associati.
8. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'ODV, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
 - a. attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
 - b. discute ed approva i programmi di attività da sottoporre all'Assemblea;
 - c. redige e presenta all'Assemblea il bilancio ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. e la relazione di attività;
 - d. delibera sulle domande di nuove adesioni;

Francesco Ligari

The image shows the official seal of ASAI, which is circular and contains the text 'ASSOCIAZIONE SPORTIVA AMATORI ITALIANI' around the perimeter. Below the seal is a large, stylized handwritten signature in black ink.



- e. sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
 - f. sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
 - g. delibera i rimborsi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 dello Statuto;
 - h. approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'ODV;
 - i. propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 paragrafo 4 del presente Statuto;
 - j. assume e licenzia l'eventuale personale dell'ODV, fissandone le retribuzioni e le mansioni;
 - k. delibera circa l'adesione ad altri enti o organismi al fine di perseguire le finalità dell'ODV;
 - l. ha facoltà di delegare i propri poteri a uno o più dei suoi membri (e revocare la delega conferita), conferisce procure sia generali che speciali;
 - m. ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non associati, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
9. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.
10. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni trimestre e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei componenti.
11. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 5 (cinque) giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
-



12. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione e i voti essere espressi per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dei partecipanti e la loro effettiva partecipazione alla riunione.

I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario o, in mancanza, da un membro del Consiglio Direttivo appositamente nominato, e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione devono essere trascritti nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni del Consiglio Direttivo tenuto a cura del Consiglio medesimo.

13. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva (anche tramite mezzi di telecomunicazione) della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

14. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

15. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al paragrafo 14 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Francesca Caligaris

Art. 13

Presidente e Vicepresidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'ODV; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'ODV; convoca e presiede il



Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea degli associati.

3. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
4. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 14

Organo di controllo

1. L'Assemblea provvede alla nomina un Organo di controllo, collegiale o anche monocratico, nei casi previsti dall'art. 30 del Codice.
 2. Nel caso in cui l'Organo di controllo sia scelto tra gli associati, lo stesso non può essere retribuito. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del Codice Civile.
 3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ss.mm.ii., qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
-



4. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.
5. L'Organo di controllo dura in carica 3 (tre) anni e può essere rinominato fino a 3 (tre) volte consecutive.
6. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati temi.

Art. 15

Il Soggetto incaricato della revisione legale dei conti

1. L'Assemblea, nei casi previsti dall'art. 31 del Codice o qualora ne ravvisi la necessità, provvede alla nomina di un Soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure una società di revisione legale.
2. Nel caso in cui il Soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra gli associati, lo stesso non può essere retribuito. Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo.
3. Nel caso in cui il Soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia una società di revisione legale, lo stesso è composto di tre membri effettivi e due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi.

Francesco Caligaris

Francesco Caligaris



4. Il Soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica 3 (tre) anni e può essere rinominato fino a 3 (tre) volte consecutive.
5. Il Soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'ODV, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

Art. 16

Comitati Tecnici

Nell'ambito delle attività approvate dell'Assemblea degli associati, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici cui partecipano gli associati o esperti anche non associati, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'ODV intende promuovere. Il Consiglio Direttivo stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

Art. 17

Scioglimento

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea può nominare uno o più liquidatori e determina la devoluzione del Patrimonio residuo ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii.
 2. In caso di scioglimento ovvero estinzione dell'ODV, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore secondo le disposizioni dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
-



3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al paragrafo 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 18

Norme finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del DPR 361/2000 e del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Art. 19

Norma transitoria

Il riferimento, nel presente statuto, al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, si intenderà efficace a decorrere dall'operatività del medesimo.

Francesco Caligaris

Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 D.Lgs. 117/2017 e art. 26 Dlgs 105/2018.